

N. 44071/2023 R.G.



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio
nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Manuela Comodi	Presidente
dott.ssa Emanuela Rossi	Giudice
dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,
promosso da

[REDACTED]
elettivamente domiciliato al fine del presente procedimento in Milano, via
Oldrado da Tresseno 4 presso lo studio dell'avv. Sergio Biondino del Foro di
Milano che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano,
sez. Monza e della Brianza;**

-resistente-

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO



Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

IN FATTO

§ Svolgimento del procedimento

Con ricorso *ex art. 35 bis* D. Lgs. 25/2008 depositato il 11.12.2023 e notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore - al Ministero dell'Interno presso la competente commissione territoriale, nonché comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. ██████████, ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea proponendo opposizione al provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Milano il 27.11.2023 e notificato al richiedente in data 30.11.2023.

Risulta dunque rispettato il termine di legge di quindici giorni per la proposizione del ricorso e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale si è costituita in giudizio, per il tramite della Commissione territoriale, in data 16.08.2024 e ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con istanza depositata in data 11.12.2023, parte ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale di Milano il 27.11.2023 e notificato al richiedente in data 30.11.2023.

Tale richiesta è stata accolta dal Collegio in data 10.07.2024 con decreto di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Con decreto del 10.08.2024, verificato il completamento del contraddittorio cartolare previsto dall'art. 35 *bis* comma 6 del D. Lgs. 25/2008 e vista l'indisponibilità della videoregistrazione del colloquio personale svoltosi innanzi alla Commissione territoriale resistente e ritenuto necessario procedere a un nuovo colloquio personale, il giudice ha fissato udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 19.11.2024.

All'udienza, il ricorrente è comparso accompagnato dal difensore. In presenza del mediatore culturale e interprete di lingua *pidgin english* nominato da EUAA, su domanda del giudice, il ricorrente ha provveduto a precisare e chiarire aspetti delle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale e ha fornito informazioni attuali sulle proprie condizioni abitative, lavorative, familiari e sociali in Italia.

La causa è stata portata alla camera di consiglio del 26.05.2025. Con ordinanza emessa in pari data, il Collegio -rilevato che dall'audizione giudiziale è emerso che il ricorrente effettua versamenti per la causa IPOB- ha assegnato termine di giorni trenta per il deposito delle ricevute di tutti i versamenti effettuati dal



ricorrente e per l'aggiornamento della documentazione lavorativa ed abitativa.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025.

§ I fatti di causa

Il ricorrente ha svolto l'audizione innanzi alla commissione territoriale e nel corso del colloquio personale, parlando in lingua *broken english e inglese* ha dichiarato quanto segue:

- di essere cittadino della Nigeria;
- di essere nato e cresciuto a Benin City;
- di essere trasferito in Ebony State nel 2021;
- di essere di etnia Igbo e di religione cristiana;
- di aver studiato per 11 anni;
- di aver lavorato come fashion designer e come autista;
- di essere orfano di padre e di avere una famiglia di origine composta dalla madre, un fratellastro, tre sorellastre e una sorella;
- di essere sposato e avere due figli;
- che i familiari vivono a Benin City;
- di aver lasciato il Paese di origine il 18 maggio 2022.

Quanto ai motivi che l'hanno indotto a espatriare, l'odierno ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese d'origine temendo di essere perseguitato dalle autorità nigeriane perché ritenuto responsabile della sparatoria del maggio 2022.

Nello specifico, il richiedente ha riferito di essere un militante IPOB e che il 6 maggio 2022 alcune persone armate lo hanno costretto con la forza a recarsi in una località in Abia State, dove c'è stato uno scontro con poliziotti e militari; che due giorni dopo, mentre tornava a Benin City, è stato informato da un amico che le autorità nigeriane erano andate a casa sua a cercarlo perché coinvolto nei fatti del 6 maggio; che a causa del nervosismo provocato da questa notizia, ha avuto un incidente che lo ha costretto ad abbandonare il veicolo sul quale viaggiava; di essere stato aiutato da un autista che gli ha spiegato che sarebbe stato considerato responsabile dell'attacco, anche in ragione della sua appartenenza politica; di aver lasciato il paese nel maggio del 2022 con l'aiuto di un camionista, di nome Alaji, che ha organizzato il suo viaggio verso la Tunisia con l'accordo che avrebbe lavorato per un anno per un uomo che avrebbe pagato direttamente all'Alaji; di aver lavorato per 11 mesi per un certo Mohamed, che lo ha trattato sempre bene e si offerto di pagare ad Alaji il mese che mancava per arrivare ai 12 concordati per evitare al richiedente di dover lavorare per un altro uomo; che ad un certo punto sono scoppiati disordini in Tunisia e Mohamed lo ha aiutato a lasciare la Tunisia, salvandogli la vita; di



non avere alcun debito nei confronti di Alaji e con Mohamed e di non avere più contatti con nessuno dei due; infine, di essere arrivato in Italia nel luglio 2023. In ordine al **timore di ritornare** nel proprio Paese ha riferito: *“sarei perseguitato dalle autorità perché mi direbbero che sono parte del gruppo che ha fatto l’attacco”*.

§ Il diniego della Commissione territoriale

La commissione territoriale ha considerato credibili gli elementi relativi alla nazionalità nigeriana e alla provenienza da Benin City alla luce della lingua parlata della conoscenza dei luoghi dell'appartenenza etnica.

Non ha, invece, ritenuto credibili gli elementi relativi alla militanza nell'IPOB e al coinvolgimento nella sparatoria, alla luce della genericità e lacunosità del narrato. Infine, ha ritenuto non attuale la vicenda di sfruttamento lavorativo in Tunisia atteso che lo stesso avrebbe terminato 11 mesi dopo il suo avvio e null'altro di rilevante è emerso in seguito.

La commissione ha dunque respinto la domanda di protezione, ritenendo non fondato il timore in caso di rimpatrio e affermando quindi l'assenza dei motivi di cui all'art.1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e del relativo timore di persecuzione; l'assenza di un rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. a, b del D. Lgs. n. 251/2007; l'assenza di un conflitto interno o internazionale, da cui derivi una situazione di violenza generalizzata, nella zona di provenienza del ricorrente, così escludendo anche l'ipotesi della lettera c) del D. Lgs. n. 251/2007 alla luce delle fonti COI consultate. In ultimo, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

§ I motivi del ricorso

Nel ricorso, la difesa ha succintamente ricostruito la vicenda del ricorrente, come narrata alla Commissione territoriale, senza aggiunta di fatti o elementi nuovi, sottoponendo a critica le conclusioni di non credibilità della Commissione territoriale.

In particolare, la difesa ritiene fondato il timore di persecuzione del ricorrente *“perché coerente con quanto descritto dalle fonti, che testimoniano l'uso eccessivo della forza da parte delle forze dell'ordine contro i sostenitori dell'IPOB. Gli arresti arbitrari e l'eccessivo uso della forza da parte delle Autorità, tra cui le forze dell'ordine, contro attivisti dell'IPOB rientrano pienamente nella definizione di persecuzione per motivi politici attuata dalla Stato, prevista dalla Convenzione di Ginevra”*.

La difesa ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare, in via principale, lo status di rifugiato; in via subordinata, il diritto alla protezione sussidiaria per il pericolo di subire un grave danno come previsto e disciplinato dall'art. 14. Let b), c); in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto alla protezione speciale ed, infine, in via estremamente subordinata, l'accertamento dell'obbligo costituzionale e/o internazionale presupposto per il rilascio di un permesso di soggiorno al ricorrente ex art. 5 comma 6 TU Immigrazione.

Infine, ha chiesto, in ogni caso, anche in caso di rigetto del ricorso di accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia della decisione di rimpatrio, quale atto autonomo.

§ Udienza di comparizione delle parti

All'udienza del giorno 19.11.2024, il ricorrente è comparso personalmente con il proprio difensore e ha risposto alle domande del giudice con l'ausilio della mediatrice culturale e interprete di lingua *pidgin english*, il richiedente ha precisato:



- **in merito all'appartenenza al movimento IPOB:** di essere un membro di Ipob che significa Indigenous People of Biafra e di aver iniziato a far parte del movimento nel 2021; che il movimento è “freedom fighter” che lotta per la liberazione dalle leggi ingiuste del governo nigeriano e quindi per l'indipendenza dal governo; di aver deciso di farne parte perché non sopportava l'ingiustizia e perché molte persone sono state uccise; di aver partecipato a circa sei manifestazioni per protestare contro l'arresto del leader Ipob, manifestazioni durante le quali si utilizzavano dei cartelloni neri con scritto “*Governo della Nigeria libera il nostro leader Nandi Kanu*”; di non essere addetto ad organizzare le manifestazioni ma che veniva a conoscenza di queste ultime poiché facendo l'autista di bus sentiva le persone che ne parlavano;
- **in merito ai fatti del 6 maggio 2022:** che un giorno, mentre era alla guida del suo minivan per fare ritorno a casa, è stato fermato a Focona junction lungo la strada che porta verso Enugu State da sei persone che gli hanno puntato la pistola intimandogli di portarli verso lo Stato di Abia; di aver capito che si trattava di uomini appartenenti al gruppo terroristico “Unknown Men”, un gruppo usato dal governo per dirottare la protesta; solitamente sparano sulla folla per disperderla, in tal modo uccidendo le persone. In relazione all'incidente occorso sulla strada del ritorno verso Benin City, ha riferito di aver ricevuto una telefonata da un amico che viveva vicino alla madre che gli ha riferito che i militari lo stavano cercando ed erano riusciti a risalire alla sua identità tramite la targa del minivan che conduceva; di aver subito uno shock per la notizia e di essersi schiantato sul ponte; che l'amico al telefono gli ha detto di non ritornare perché ormai i militari lo avevano identificato. Inoltre, ha riferito che dopo l'incidente si è nascosto nel bosco e percorrendolo sino al lato opposto ha incontrato un camionista di nome Alajii, che lo ha aiutato;
- **in merito al periodo vissuto in Tunisia:** di aver accettato un passaggio per Sokoko e di essere stato consigliato di lasciare la Nigeria; che Alajii lo ha messo in contatto con un suo amico in Tunisia, di nome Mohamed, il quale gli ha detto che avrebbe potuto lavorare per lui ma che i soldi sarebbero stati inviati ad Alajii; di essere rimasto circa 10-11 mesi in Tunisia; che Mohamed gli ha riferito di avere un accordo con Alajii per un anno e scaduto quell'anno – stando ai racconti di Mohamed – l'Alajii aveva in programma di farlo lavorare con un altro suo amico, sempre gratuitamente; di aver stretto un'amicizia con Mohamed, il quale ha deciso di opporsi ai piani di Alajii e ha aiutato il ricorrente a raggiungere l'Italia, anche perché in quel periodo in Tunisia uccidevano le persone nere; di non aver pagato nulla per il viaggio e di non avere più contatti con nessuno;
- **in merito alla vita in Italia:** di svolgere attività all'interno del movimento IPOB in Italia e di occuparsi specificamente dei media, inviando le informazioni su Whatsapp agli associati [*il giudice dà atto che da quel gruppo emerge che il ricorrente ha convocato una riunione per il 17.11.2024, emerge l'ordine del giorno tra cui i contributi da versare per la causa e per il sostentamento di ESN D: cosa è ESN r: STA PER Estan Security Network si tratta del gruppo di sicurezza del Biafra, si tratta di persone che garantiscono la sicurezza della nostra gente, hanno armi e munizioni, per lo più operano nei villaggi dove ci sono i boschi e da cui più facilmente può arrivare un attacco*]; di pagare un contributo mensile per l'affitto della sede dove si riuniscono, che si trova a Monza in via Gabriele D'Annunzio 35; che tutti gli iscritti hanno l'obbligo di pagare il



contributo mensile (10 o 20 euro) e che lui paga anche un contributo economico per l'affitto della sede dove si riuniscono. Inoltre, ha riferito di vivere nel centro Intesa Sociale di Monza, via Monte Uliveto e di essere in contatto con la moglie e i figli, di cui una ha problemi di salute, forse la malaria e di sostenerli economicamente; che a seguito del suo espatrio, nel marzo del 2023, degli uomini (che non sa riferire se siano militari o il governo) si sono recati presso la sua casa ove c'è stata una colluttazione e lo zio è morto; che la sua famiglia non ha chiamato la Polizia perché essendo ricercato non vuole che si venga a sapere dove abita o informazioni sul suo conto.

- **in merito al timore in caso di rimpatrio:** *“sono certo che se tornassi, essendo io membro di IPOB, verrei perseguitato, verrei messo in prigione come il nostro leader che è in carcere dal 2021, e certamente non vedrei più la mia famiglia”*

La difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte in atti, essendo il suo claim riconducibile allo status di rifugiato, quantomeno sur place come dimostrano anche i versamenti effettuati anche prima dell'audizione in commissione; nel riconoscimento della protezione sussidiaria essendo IPOB illegale; da ultimo insiste per la protezione speciale anche per il pericolo in caso di rimpatrio per i trattamenti inumani e degradanti che possono subire in carcere i nigeriani, tenuto conto della sua vulnerabilità ed infine per la liquidazione dei compensi non avendo il ricorrente superato i limiti di ammissibilità al beneficio del gratuito patrocinio. Il giudice ha concesso termine di giorni sessanta per il deposito delle ricevute esibite e si è riservato all'esito di riferire al Collegio.

La causa è stata portata alla camera di consiglio del 26.05.2025. Con ordinanza emessa in pari data, il Collegio -rilevato che dall'audizione giudiziale è emerso che il ricorrente effettua versamenti per la causa IPOB- ha assegnato termine di giorni trenta per il deposito delle ricevute di tutti i versamenti effettuati dal ricorrente e per l'aggiornamento della documentazione lavorativa ed abitativa.

Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 19.12.2023 (N. 2023/7375).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'opposizione al provvedimento di diniego della Commissione territoriale non è, tecnicamente, un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda di protezione internazionale avanzata ed esaminata in sede amministrativa. L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I ovvero in ulteriore subordine il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione.

§ Sull'attività istruttoria

Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale e confermate nella ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, ritiene di avere a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini della decisione e che la fase di raccolta dei fatti e delle prove rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale, può dirsi esaurita.



In ossequio al dovere di cooperazione giudiziale previsto dall'art. 3 D. L.vo n. 251/2007, è stata rinnovata l'audizione del ricorrente al fine di chiarire le incongruenze rilevate dalla Commissione territoriale su aspetti determinanti del narrato. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che *“In tema di protezione internazionale, laddove il giudice ritenga le dichiarazioni del richiedente asilo lacunose e contraddittorie, è tenuto a disporre l'audizione per acquisire chiarimenti e integrazioni, all'esito dei quali applicare i criteri per la valutazione della prova contenuti nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, dopo aver definito le dichiarazioni del ricorrente "inverosimili", gravemente lacunose, sommarie e contraddittorie, ha ritenuto non necessario disporre l'audizione per chiarire tali incongruenze e contraddizioni)”* (Corte di cassazione, ord. n. 1089 del 09/11/2022, dep. 16/01/2023).

§ Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato

Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D. Lgs. n. 251/2007, che sia adeguatamente dimostrato un fondato timore di subire:

-atti persecutori come definiti dall'art. 7¹;

-da parte dei soggetti indicati dall'art. 5²;

-per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8³.

Quanto alla persecuzione per motivi politici, la lettera e) dell'art. 8 del D. Lgs 251/del 2007 stabilisce che *«opinione politica»* si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti. Secondo l'European Easo Support Office (EASO), che cita la Corte Suprema canadese, l'opinione politica dovrebbe essere interpretata in modo estensivo così da dare piena efficacia all'obiettivo della Convenzione sui rifugiati: l'opinione politica può ricomprendere «ogni opinione su qualsivoglia questione che interessi l'apparato statale, governativo o la politica»⁴. Secondo il Tribunale per l'asilo e l'immigrazione del Regno Unito, la necessità di un'interpretazione estensiva dell'«opinione politica» deriva dal ruolo della Convenzione sui rifugiati nel sistema della protezione dei diritti umani fondamentali, tra cui spiccano i diritti alla libertà di pensiero e di coscienza, di opinione ed espressione e di riunione e associazione⁵.

¹ Come definiti dall'art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

² Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

³ Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica,

⁴ Si sul punto si veda EASO, un'analisi giuridica, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)*, edizione 2018, pag. 58, che cita le seguenti fonti. J.C. Hathaway e M. Foster, *The Law of Refugee Status* (seconda ed., CUP, 2014), alla nota 137, pag. 406 che cita la Corte suprema (Canada), *Attorney General v Ward* [1993] 2 SCR. 689, che a sua volta cita G.S. Goodwin-Gill, *The Refugee in International Law*.

⁵ Sul punto si veda EASO, un'analisi giuridica, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)*, edizione 2018, pag. 58 che cita: UKIAT, Tribunale per l'asilo e l'immigrazione del Regno Unito (*United Kingdom Immigration and Asylum Tribunal*)

Quanto alle azioni che manifestano le opinioni politiche, la Direttiva Qualifiche (rifusione)⁶, al paragrafo 2 dell'art. 10 evidenzia la rilevanza, non tanto dell'opinione politica in sé, quanto dell'attribuzione di opinioni politiche alle persone: possono pertanto essere considerate politiche anche “azioni di basso livello” e persino azioni non apertamente politiche.⁷ Secondo il Tribunale per l'asilo e l'immigrazione del Regno Unito, qualora determinate opinioni siano attribuite a una persona, non è necessario che esista effettivamente un'attività politica: la questione fondamentale è costituita dalla percezione che il persecutore ha del perseguitato e delle attività che il persecutore definisce e considera «attività politiche»⁸. Considerata la focalizzazione sulle opinioni del persecutore, non si dovrebbe dunque prestare troppa attenzione al fatto che il richiedente sia o non sia effettivamente affiliato a un partito o sia un politico attivo: l'appartenenza a un partito politico rappresenta solo una modalità di partecipazione alla vita pubblica e di espressione delle opinioni politiche, ma non è l'unica. Secondo il Tribunale supremo della Repubblica ceca, il solo fatto che il richiedente non sia membro del partito di opposizione, ma solo un suo sostenitore, non induce a concludere che non abbia espresso le proprie opinioni politiche in misura sufficiente ad essere vittima di persecuzione, tanto più in un Paese in cui la semplice partecipazione a manifestazioni organizzate da partiti di opposizione di solito provoca persecuzioni da parte dei rappresentanti del potere statale. Ne consegue che condizioni per la protezione sono che il richiedente abbia un'opinione politica, sia in grado di presentarla adeguatamente e descriva in modo credibile l'ingiustizia subita per questo motivo⁹.

I fatti narrati dal ricorrente **rientrano astrattamente nella fattispecie della persecuzione per motivi politici**, perché egli dichiara di avere aderito all'IPOB e di aver portato avanti tale sua militanza anche in Italia.

Pare qui opportuno premettersi che per IPOB si intende IPOB un gruppo "separatista" o movimento "pro-Biafra". Il Biafra è un'area nel sud-est della Nigeria che comprende gli stati di Abia, Imo, Ebonyi, Enugu e Anambra. È principalmente abitata dal popolo Igbo, che è il terzo gruppo etnico più numeroso della Nigeria e costituisce il 15% della popolazione. Parlano diversi dialetti Igbo e sono prevalentemente cristiani.¹⁰ Il Biafra costituiva l'ex regione orientale della Nigeria, che dichiarò unilateralmente la sua indipendenza dalla

sentenza del 24 novembre 2000, Gomez (*Non-state actors: Acero-Garces disapproved*) (Colombia) [2000] UKIAT 00007, punto 30, approvata in via generale dalla Corte suprema (Regno Unito), *RT (Zimbabwe) & Ors v Secretary of State for the Home Department*, [2012] Regno Unito SC 38.

⁶ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

⁷ Sul punto si veda EASO, un'analisi giuridica, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)*, edizione 2018, p. 58, che cita: UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 1: La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 7 maggio 2002, UN Doc HCR/GIP/02/01. 33; Autorità d'appello per lo status di rifugiato (Nuova Zelanda), decisione dell'11 settembre 2008, ricorso n. 76044; Commissione europea, proposta di DQ, cit. alla nota 194: «Anche un'azione può essere, o essere considerata da un persecutore, espressione di un'opinione politica».

⁸ Si veda EASO, un'analisi giuridica, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)*, edizione 2018, pag. 58, che cita UKIAT Tribunale per l'asilo e l'immigrazione del Regno Unito (*United Kingdom Immigration and Asylum Tribunal*), Gomez (*Non-state actors: Acero-Garces disapproved*) (Colombia), cit. alla nota 292, punto 46.

⁹ Si veda EASO, un'analisi giuridica, *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)*, edizione 2018, p. 59 che cita la Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), *SN v Ministry of Interior*, cit. alla nota 239 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

¹⁰ Enciclopedia Britannica, Biafra, ultimo aggiornamento 30 maggio 2025, <https://www.britannica.com/place/Biafra>

Nigeria nel maggio 1967 e cessò di esistere come tale nel gennaio 1970¹¹. La guerra civile nigeriana, conosciuta anche come la guerra del Biafra, (6 luglio 1967 - 13 gennaio 1970), è stato un conflitto politico causato dalla tentata secessione del Sud-Est e di parte del Sud-Sud, guidato dagli Igbo, dichiaratisi indipendenti come Biafra. In due anni e mezzo la guerra aveva provocato immani devastazioni e un numero di morti compreso tra 500.000 e un milione, dovuti in larga parte a carestie e malattie¹².

Nella zona vi sono diversi movimenti secessionisti biafrani, i due più importanti sono il Movimento per l'Attualizzazione dello Stato Sovrano del Biafra (MASSOB) e il Popolo Indigeno del Biafra (IPOB). Sia MASSOB sia IPOB traggono il loro sostegno prevalentemente dagli stati sudorientali di lingua Igbo (Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu e Imo)¹³.

Il MASSOB fu fondato alla fine del 1999 da Ralph Uwazuruike¹⁴. Un rapporto di Chatham House individuava quali motivazioni degli aderenti al MASSOB il sentimento di emarginazione e i rancori storici contro uno Stato che, secondo loro, non li rappresentava¹⁵. MASSOB è stato bandito nel 2001. In particolare, nei primi anni del ventunesimo secolo, il MASSOB perseguiva attivamente l'indipendenza, organizzando manifestazioni e proteste, issando bandiere del Biafra e utilizzando la propria valuta, carte d'identità, ecc. Il gruppo si definiva non violento e pacifico.¹⁶ Tuttavia, come osserva l'International Crisis Group: "i suoi membri, adducendo provocazione, si sono scontrati ripetutamente con la polizia, provocando la morte di diversi agenti"¹⁷.

Negli ultimi anni, MASSOB si è frammentato in diverse fazioni e gruppi scissionisti, come nel 2010 il Biafra Zionist Movement o Biafra Zionist Front, e **nel 2012 IPOB**.¹⁸

L'Indigenous People of Biafra – IPOB è nato nel 2012 sotto la leadership dell'attivista nigeriano-britannico Nwannekaenyi «Nnamdi» Kanu,¹⁹ come movimento formato da giovani di etnia Igbo della zona sud-est del Paese,²⁰ con lo scopo di combattere in modo pacifico per il diritto all'autodeterminazione ed all'indipendenza del Biafra.²¹ Già dal 2009 Kanu gestiva la stazione Radio Biafra, che trasmetteva in Nigeria dalla sua sede a Londra dando voce alla

¹¹ Enciclopedia Britannica, Biafra, <https://www.britannica.com/place/Biafra>

¹² Storia in Network, Giuliano da Re, La guerra del Biafra a mezzo secolo dalla apocalisse nigeriana, 20 ottobre 2020, <http://www.storiain.net/storia/la-guerra-del-biafra-a-mezzo-secolo-dallapocalisse-nigeriana/>

¹³ DFAT, 'Country information report: Nigeria', 3 dicembre 2020, <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/country-information-reports>

¹⁴ Canada, IRB, Nigeria: The date the Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (MASSOB) was formed, 6 agosto 2002, NGA39324.E, available at: <https://www.refworld.org/docid/3f7d4ddf2a.html>

¹⁵ Chatham House, Calls for Biafran Independence Return to South-East Nigeria, 9 novembre 2017, <https://www.chathamhouse.org/2017/11/calls-biafran-independence-return-south-east-nigeria>

¹⁶ BBC, Reopening Nigeria's civil war wounds, 30 maggio 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6657259.stm>

¹⁷ ICG, Nigeria's Biafran Separatist Upsurge, 4 dicembre 2015, <https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigeria-s-biafran-separatist-upsurge>

¹⁸ Nnamdi Obasi, Nigeria's Biafran Separatist Upsurge, 4 dicembre 2015, <https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigeria-s-biafran-separatist-upsurge>

¹⁹ Vanguard, Biafra: IPOB replies Buhari, says 'we would also not tolerate Nigeria', 7 marzo 2016, <https://www.vanguardngr.com/2016/03/biafra-ipob-replies-buhari-says-we-would-also-not-tolerate-nigeria/>.

²⁰ "Sia il MASSOB che l'IPOB trovano support principalmente dagli abitanti che parlano Igbo degli stati sudoccidentali di Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu and Imo", DFAT, Country Information Report Nigeria, 3 dicembre 2020, para. 3.48, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/dfatcountry-information-report-nigeria-3-december-2020.pdf>.

²¹ Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Country of origin information report Nigeria, gennaio 2023, <https://www.government.nl/documents/directives/2023/01/31/general-country-of-origin-information-report-nigeria-january-2023>



causa del Biafra indipendente²². L'organizzazione interna del gruppo consta di strutture statali capeggiate da coordinatori, sotto la guida di Kanu e del suo vice Uche Mefor ed esiste anche un governo consuetudinario del Popolo indigeno del Biafra²³. Similmente al MASSOB, l'IPOB si dichiara un'organizzazione non violenta, affermazione contestata dal governo che continua ad accusare il gruppo di diversi episodi di violenza nella zona e che lo ha etichettato come organizzazione terroristica.²⁴

§ Della valutazione di credibilità

La Commissione territoriale ha contestato e ritenuto non credibile proprio l'appartenenza dell'odierno ricorrente a tale gruppo politico nonché della sua militanza, per i motivi espressi in narrativa, mentre la difesa ne ha sostenuto la credibilità.

In mancanza di prove precostituite, va dunque condotto l'esame della credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 5 del D. Lgs. n. 251/2007. Come chiaramente affermato dalla Suprema Corte, "In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornata sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale" (così Corte di Cassazione, n. 9858/2023).

In particolare, ritiene il Collegio che la vicenda in esame possa essere ricondotta alla fattispecie di **rifugiato**, alla luce del comprovato attivismo in seno alla falange italiana dell'IPOB (come da documentazione prodotta e da dichiarazioni precise e coerenti rese in sede di audizione giudiziale).

In merito l'appartenenza del richiedente al gruppo IPOB, in sede di audizione giudiziale, egli ha dichiarato di essere un membro di Ipob che significa Indigenous People of Biafra e di aver iniziato a far parte del movimento nel 2021; che il movimento è "freedom fighter" che lotta per la liberazione dalle leggi ingiuste del governo nigeriano e quindi per l'indipendenza dal governo; di aver deciso di farne parte perché non sopportava l'ingiustizia e perché molte persone sono state uccise; di aver partecipato a circa sei manifestazioni per protestare contro l'arresto del leader Ipob, manifestazioni durante le quali si utilizzavano dei cartelloni neri con scritto "*Governo della Nigeria libera il nostro leader Nandi Kanu*". Il richiedente ha poi affermato di aver proseguito la sua

²² BBC, Biafran leader Nnamdi Kanu: The man behind Nigeria's separatists, 5 May 2017, <https://www.bbc.com/news/world-africa-39793185>

²³ IPOB Government, Welcome to IPOB Government, <https://www.ipobgovernment.org>

²⁴ Newsweek, Nigeria Declares Biafra Group a 'Terrorist' Organization as Civil War Fears Grow, 15 settembre 2017, <https://www.newsweek.com/nigeria-biafra-ipob-nnamdi-kanu-665943>; DW, Nigeria: The true cost of separatist sit-at-home protests, 4 giugno 2025, <https://www.dw.com/en/how-nigerias-sit-at-home-protests-hurt-its-economy/a-72774794>



attività in Italia. Egli ha descritto in modo coerente e preciso la propria frequentazione della sezione IPOB di Monza, che si trova in via Gabriele D'annunzio 35, e ha dichiarato di occuparsi dei social media, inviando le informazioni organizzative su Whatsapp agli associati. Inoltre, il ricorrente ha mostrato al giudice sul cellulare un gruppo whatsapp composto da 30 persone denominato *Indigenous Biafra Ipob Monza* e sul punto ha dichiarato: “*si tratta dei membri attivi, perché di IPOB Monza fanno parte molte più persone ma i membri attivi sono questi 30 che vede sulla chat di wa. Io mi occupo di avvisare le persone quando arriva qualsiasi informazione, le informazioni arrivano a me e io poi le passo al gruppo. Per esempio, quando si tratta di radunarci, io coordino l'organizzazione dell'incontro, ricevo le informazioni dal coordinamento nazionale e le passo alla nostra sezione*” (cfr. verbale di udienza del 19.11.2024).

La difesa, a sostegno di quanto dichiarato dal ricorrente, ha prodotto una foto della riunione Ipob Monza (doc. 4 ricorso), un'attestazione redatta dall'associazione Popolo Indigeno del Biafra redatta del 14.11.2024 (doc. 12 nota del 15.11.2024) e numerose ricevute di pagamento della quota di iscrizione all'associazione di cui il richiedente ha dichiarato di far parte. In particolare, le ricevute si riferiscono al settembre 2023, all'intera annualità del 2024 e del 2025 (cfr. nota del 28.11.2024, 15.11.2024 e 4.09.2025). Tale elemento evidenzia che il ricorrente, sin dal suo arrivo in Italia, ha proseguito la sua attività politica presso la sede italiana dell'IPOB.

Le dichiarazioni rese, internamente coerenti, sono connotate altresì da una specifica coerenza esterna: invero, trova conferma nelle fonti consultate quanto sostenuto dell'odierno ricorrente in merito alla struttura dell'IPOB, che appare poter contare sul supporto delle diverse sezioni e falangi internazionali (come quella di Monza a cui il richiedente risulta essere associato). Emerge, infatti, dalle fonti che: “*Stando ad un post di Kanu stesso su Facebook, l'IPOB non solo ha una struttura, ma anche una sovrastruttura, ed è mondiale; al di sotto del ruolo di Nzurumike come vicecapo del DOS, ci sono i rappresentanti continentali, i coordinatori nazionali, i coordinatori statali o regionali, i membri senatoriali, i coordinatori zionali e poi le unità. Sebbene Nnamdi Kanu sia il leader organizzativo dell'IPOB, il gruppo è strutturato in modo tale che i leader esistono nei distretti. Un distretto può essere un villaggio o un'area geografica più ampia. Questi leader regionali mantengono un livello di autonomia pur aderendo agli obiettivi principali dell'organizzazione. Questa modalità di funzionamento consente all'IPOB di continuare a operare senza dipendere da un solo leader.*”²⁵

A conferma di ciò, poi, dalle fonti emerge l'importanza rivestita dagli associati internazionali, il cui ruolo e attivismo risulta accresciuto dal diffondersi dei social network. Stando alle fonti, “*Facebook e WhatsApp sono emersi come le piattaforme di social media più utilizzate [...] per comunicare questioni pro-Biafra. [...] Questi risultati suggeriscono che mentre molti partecipanti alle proteste del movimento IPOB sono stati mobilitati attraverso il servizio di Radio Biafra, la mobilitazione delle informazioni ha riguardato anche Internet. In media, i partecipanti hanno ricevuto informazioni relative al movimento sia attraverso Radio Biafra che da Internet.*”²⁶ o ancora “*La crescita dell'IPOB nel Sud-Est è stata inizialmente sostenuta dai fondi della diaspora, prima che i membri locali*

²⁵ IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: *Nigeria and Canada: The Indigenous People of Biafra (IPOB), including objectives, structure, activities, and relations with other Biafran independence groups; treatment by the authorities and state protection; the ability for the government to monitor IPOB organizations abroad, particularly in Canada (2020–May 2022)* [ZZZ200991.E], 2 June 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2074623.html>

²⁶ Nwofe, E. S., “The Internet and Activists’ Digital Media Practices: A case of the Indigenous People of Biafra Movement in Nigeria” in *IAFOR Journal of Media, Communication & Film*, 6(1), 2019, <https://doi.org/10.22492/ijmcf.6.1.02>

iniziassero a versare i contributi. Almeno fino alla sua messa al bando nel 2017, il gruppo si recava nei mercati, dove i suoi membri diffondevano il loro messaggio. [...] Attraverso la sua modalità di comunicazione e l'uso dei social network, l'IPOB è riuscito ad attirare membri tra i 20 e i 40 anni, mentre la popolarità di MASSOB era in calo.”²⁷ Si legge poi che: “La maggior parte dell'attivismo biafrano si svolge su Internet, non nelle strade. Gli attivisti più importanti del movimento sono esperti utilizzatori di radio digitali, che trasmettono dall'esilio in luoghi come Houston e Tel Aviv, piuttosto che da città nigeriane come Onitsha e Aba, dove si trova il loro sostegno interno. Il più famoso di loro è il fondatore dell'IPOB, Nnamdi Kanu, un DJ trasformatosi in agitatore che gestisce una stazione online chiamata Radio Biafra dal suo appartamento nel sud di Londra. L'attivismo biafrano è indelebilmente legato ai social media. Fiorisce sulle pagine Facebook diasporiche e sui gruppi WhatsApp, dove i messaggi in spagnolo o in tedesco superano quelli in inglese o in Igbo (anche se recentemente lo stesso Kanu è stato bandito da Facebook per incitamento all'odio). Questo rivela qualcosa di importante sul movimento: fiorisce in esilio. In parte perché gli attivisti biafrani possono operare più apertamente in Europa e in Nord America, dove volano sotto i radar, di quanto non possano fare in Nigeria. Ma l'internazionalismo del movimento riflette anche il suo carattere. Dalla fine della guerra, l'idea biafrana è piaciuta soprattutto agli Igbo fuori dalla Nigeria. Coloro che si sono costruiti una vita altrove e non hanno mai dovuto fare i conti con la vita nella Nigeria del dopoguerra, sono quelli che hanno più a cuore il sogno biafrano.”²⁸ Lo stesso richiedente in udienza ha mostrato al giudice di essere membro di gruppi WhatsApp volti alla comunicazione dei membri dell'IPOB e il ruolo che egli svolge nel gruppo. Anche le attività asseritamente svolte dal richiedente in seno all'IPOB trovano conferma nelle fonti che riportano come: “Le attività dell'IPOB comprendono “la distribuzione di volantini, la sensibilizzazione della popolazione, le riunioni, marce e altri incontri (come quelli di preghiera)”²⁹ Egli ha difatti rappresentato di aver preso parte a riunioni e che tutti hanno l'obbligo di pagare il contributo mensile “(se lavori sono 20 euro, se non lavori 10 euro). Io poi do un contributo economico per l'affitto della sede, per l'affitto della scorsa riunione ho versato 30 euro” e che l'obiettivo che perseguono in Italia è quello di sensibilizzare l'Unione Europea “vogliamo farci ascoltare dall'Unione europea affinché supporti la nostra causa”. Alla luce di tali considerazioni, l'esame della credibilità delle dichiarazioni, condotto a norma dell'articolo 3 comma 5 del D. Lgs. n. 251/2007, non può che avere esito positivo, dovendosi ritenere pienamente credibile **l'opinione politica professata** dal richiedente.

Da tali dichiarazioni è emerso il profilo di attivismo (non circostanziato in relazione alla militanza in patria fino al momento dell'espatrio) sviluppato e radicato nel Paese di origine ma proseguito in Italia.

Egli ha infatti ha reso dichiarazioni circostanziate e compiuto ogni ragionevole sforzo per sostanziare la propria opinione politica, anche producendo documentazione rilevante circa il proprio attivismo politico in Italia. Dal racconto non emergono infatti contraddizioni o incongruenze talmente gravi da inficiare un racconto che appare, per ciò che rileva ai fini della domanda di protezione, complessivamente credibile (lettera e) e coerente sia internamente

²⁷ Secrétariat d'Etat aux migrations SEM- Section Analyses Public, *Focus Nigeria Profil de la zone Sud-Est*, 05.03.2021, [Focus Nigeria : Profil de la zone Sud-Est \(05.03.2021\) \(europa.eu\)](#)

²⁸ Samuel Fury Childs Daly, “Unfinished Business: Biafran Activism in Nigeria Today”, in *Georgetown Journal of International Affairs (GJIA)*, 7 April 2021, [Unfinished Business: Biafran Activism in Nigeria Today - Georgetown Journal of International Affairs](#)

²⁹ EASO – European Asylum Support Office, *EASO Country of Origin Information Report Nigeria Targeting of individuals*, November 2018, [2018 EASO COI Nigeria TargetingIndividuals.pdf \(europa.eu\)](#)



sia con riguardo alle informazioni contenute nelle fonti di informazione (lettera c).

In considerazione del quadro rappresentato, il collegio ritiene pertanto di poter identificare il ricorrente come appartenente all'IPOB.

A tale riguardo, concluso l'esame di credibilità e accertata la persecuzione passata, è necessario procedere con la **valutazione della fondatezza del timore di persecuzione** e del **rischio in caso di rientro**.

Dalle fonti risulta innanzitutto come *"i sostenitori dell'IPOB siano stati vittime di violenze da parte delle autorità*. Il rapporto di DFAT 2020 segnala che, mentre la repressione da parte delle forze di sicurezza sembrava limitare in gran parte le attività pubbliche dell'IPOB, nel novembre 2020 si è assistito allo scoppio di un nuovo conflitto aperto nel sud-est del Paese, con segnalazioni di uccisioni di civili e incidenti di sicurezza di ritorsione.³⁰ Global Rights ha osservato che "era anche chiaro che il governo ha cercato di sopprimere" l'IPOB nel 2020, prendendo di mira "deliberatamente" persone sospettate di essere membri, cosa è stata confermata con segnalazioni di arresti arbitrari e detenzione di centinaia di uomini, nonché l'uccisione di "almeno 21 persone"³¹.

Alla fine dell'anno 2020, l'IPOB ha formato un braccio armato, l'Eastern Security Network (ESN), apparentemente per proteggere gli Igbo, prevalentemente cristiani, dai pastori musulmani Fulani che il gruppo sostiene - senza molte prove - essere sostenuto dal governo dell'ex Presidente Muhammadu Buhari, nel tentativo di islamizzare il paese. Secondo quanto riferito, l'ESN ha contribuito a un aumento del 344% delle uccisioni nel sud-est, con più di venti attacchi contro il personale dei servizi di sicurezza tra gennaio e aprile 2021. A seguito di battaglie campali, e animato dai ricordi della guerra civile, il governo federale sta da allora cercando di distruggere l'ESN³². Il conflitto per la terra e l'acqua, che sta acquisendo sfumature etniche e religiose, tra agricoltori e pastori, così come l'attività criminale, sono diffuse nella zona ed incidono in maniera importante nella lotta dei separatisti³³.

Come nella precedente relazione sulle esecuzioni stragiudiziali, sommarie o arbitrarie in Nigeria, la relatrice speciale delle nazioni Unite nel report del 2021 ha dichiarato che "Dal 2015, i membri dell'IPOB hanno subito arresti arbitrari, torture ed esecuzioni extragiudiziali, prevalentemente nel contesto di manifestazioni. Tra il 2015 e il 2020, si sostiene che le forze dell'ordine abbiano

³⁰ DFAT, COUNTRY INFORMATION REPORT NIGERIA, 3 dicembre 2020, para. 3.47, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/dfatcountry-information-report-nigeria-3-december-2020.pdf>; CFR, Security Deteriorating in Nigeria's Former "Biafra", 8 febbraio 2021, <https://www.cfr.org/blog/security-deteriorating-nigerias-former-biafra>)

³¹ Global Rights, Mass Atrocities Casualties Tracking, 2020 Report, 22 febbraio 2021, <https://www.globalrights.org/ng/wp-content/uploads/2021/02/Mass-Atrocities-report-2020.pdf>).

³² Mondo Internazionale 3 marzo 2022, <https://mondointernazionale.org/focus-allegati/una-classificazione-delle-crisi-intestine-alla-nigeria-le-principali-azioni-della-comunit%C3%A0-internazionale>; Business Day, Nigerian Army neutralizes ESN terrorist, recovers arms, ammunition, 24 marzo 2024, <https://businessday.ng/news/article/nigerian-army-neutralizes-esn-terrorist-recovers-arms-ammunition/>; Sahara reporters, Nigerian Troops Raid Criminal Camps In Delta State, Claim Alleged ESN Members Were Arrested, 2 agosto 2025, <https://saharareporters.com/2025/08/02/nigerian-troops-raid-criminal-camps-delta-state-claim-alleged-esn-members-were-arrested>

³³ CFR, Security Deteriorating in Nigeria's Former "Biafra", 8 febbraio 2021, <https://www.cfr.org/blog/security-deteriorating-nigerias-former-biafra>; Promise Frank Ejiofor, When Separatists Secure the Homeland: The Neglected Role of Securitisation in Ethnonationalist Violence in Southeastern Nigeria, in in Ethnonationalist Violence in Southeastern Nigeria. *Civil Wars*, 1-37, 2025, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13698249.2024.2423147#abstract>.



ucciso più di 400 membri dell'IPOB e ne abbiano feriti almeno 500 in diversi eventi nello Stato di Abia e nello Stato di Anambra.”³⁴

Nel 2021, le forze di sicurezza hanno aumentato le operazioni contro l'Eastern Security Network (ESN), come il 18 febbraio 2021, quando elicotteri e centinaia di truppe sono stati dispiegati nelle aree di Orlu e Orsu (stato di Imo), radendo al suolo diversi campi ESN. La situazione della sicurezza nel sud-est della Nigeria si stava rapidamente deteriorando, come dimostrano diversi incidenti ad Abia, Imo, Ebonyi e altri stati del sud-est³⁵. Il 5 aprile 2021, uomini armati sconosciuti hanno fatto irruzione nel quartier generale del comando della polizia di stato di Imo e nel centro penitenziario di Owerri (stato di Imo) e hanno liberato più di 2 000 detenuti³⁶. L'attacco, presumibilmente da parte di membri dell'ESN (l'ala armata dell'IPOB), ha portato The New Humanitarian a commentare: "Il sud-est dove si parla l'Igbo è la nuova zona di instabilità della Nigeria". Mentre l'IPOB intendeva creare un 'nuovo Biafra' attraverso un referendum, l'ESN, costituito nel dicembre 2020, ha assunto una posizione molto più radicale. Ha combattuto con le forze di sicurezza nella città di Orlu alla fine di gennaio, dopo di che l'IPOB ha dichiarato che la "seconda guerra Nigeria/Biafra" era iniziata³⁷.

Il numero di vittime legate all'IPOB ed all'ESN, nelle zone nel sud-est e nel sud-sud, è aumentato passando dai 306 decessi registrati nel 2021 ai 420 nel 2022.³⁸ Per il 2023 che le attività del Popolo Indigeno del Biafra (IPOB) e della Rete di Sicurezza Orientale (ESN) e le contro-operazioni delle forze statali hanno causato 245 vittime nella regione sud-orientale³⁹.

Secondo la BBC,⁴⁰ i movimenti separatisti del Biafra sono descritti come “la legge ora” (“the law now”) dal momento che hanno preso il posto degli ufficiali del governo e delle autorità locali tradizionali nelle aree, esercitando di fatto i loro poteri⁴¹.

Nel 2023, il leader dell'IPOB, Nnamdi Kanu, è stato assolto dalle accuse di terrorismo e tradimento dalla Corte d'appello della Nigeria, ma ha continuato a

³⁴ Visit to Nigeria Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Agnès Callamard* , ** Human Rights Council Forty-seventh session 21 June–9 July 2021, <https://docs.un.org/en/A/HRC/47/33/ADD.2>

³⁵ PLAC, IPOB, ESN Security Clashes Worsen in the South East, 28 aprile 2021, <https://placng.org/Legist/ipob-esn-security-clashes-worsen-in-the-south-east/>, p. 9

³⁶ Leadership, UPDATED: Gunmen Attack Imo Police Hqrts, Correctional Centre, Free 2000 Suspects, Inmates, 5 aprile 2021, <https://leadership.ng/updated-gunmen-attack-imo-police-hqrts-correctional-centre-free-2000-suspects-inmates/> ; The New Humanitarian, Nigeria's unhappy union: How growing insecurity threatens the country's future, 8 aprile 2021, <https://www.thenewhumanitarian.org/Analysis/2021/4/8/how-growing-insecurity-threatens-nigerias-future>).

³⁷ The New Humanitarian, Nigeria's unhappy union: How growing insecurity threatens the country's future, 8 aprile 2021, <https://www.thenewhumanitarian.org/Analysis/2021/4/8/how-growing-insecurity-threatens-nigerias-future> See also CFR, Security Deteriorating in Nigeria's Former “Biafra”, 9 febbraio 2021, <https://www.cfr.org/blog/security-deteriorating-nigerias-former-biafra>).

³⁸ Nigeria Watch, 12th Report on Violence in Nigeria (2022), senza data, http://www.nigeriawatch.org/media/html/2022_Annual_Report.pdf ; Nigeria Watch, 11th Report on Violence in Nigeria (2021), senza data, http://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports//NGA-Watch-Report2021_V2.pdf

³⁹ Nigeria Watch, Annual Report 2023, n.d, p.14. <https://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports/NGA-Watch-Report23VF.pdf>

⁴⁰ BBC News, Biafra quest fuels Nigeria conflict: Too scared to marry and bury bodies, 9 January 2023, <https://www.bbc.com/news/world-africa-64110852>;

⁴¹ BBC News, Biafra quest fuels Nigeria conflict: Too scared to marry and bury bodies, 9 gennaio 2023, <https://www.bbc.com/news/world-africa-64110852>



essere detenuto in attesa di un ricorso alla Corte Suprema da parte del governo federale⁴². Il processo a Nnamdi Kanu è ripreso a febbraio 2024, dopo che la Corte Suprema ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello di archiviare le accuse a suo carico. Kanu era stato arrestato per la prima volta nel 2015, era fuggito dalla Nigeria nel 2017 mentre era in libertà su cauzione ed era stato nuovamente arrestato nel 2021 in Kenya. Il 24 settembre 2024, il caso ha subito un'altra battuta d'arresto dopo che la giudice che presiedeva il caso si è ricusata a seguito di una richiesta di Kanu, che l'aveva accusata di parzialità.⁴³

Human Rights Watch ha anche indicato che gli Stati del Sud-Est hanno tentato di porre fine a un "ordine di stare in casa"⁴⁴ nei giorni che cadono di lunedì, emesso dall'IPOB; tuttavia, mentre l'IPOB affermava che l'"ordine" era stato sospeso, gli uomini armati hanno continuato a farlo rispettare uccidendo, prendendo di mira e distruggendo le proprietà dei cittadini che non seguivano l'"ordine"⁴⁵. I separatisti del Biafra sarebbero stati coinvolti in uccisioni, rapimenti ed estorsioni nel Sud-Est⁴⁶.

L'impatto dell'ordine di sit-in è stato notevole, causando molte perdite anche in termini economici, non solo nel sud-est, ma anche per trasportatori di merci provenienti dal Delta del Niger e dalla regione del Sud-Sud. Nell'area sud est le attività commerciali sono state chiuse e i negozi blindati, e le persone intervistate hanno riferito di stare a casa per paura dei gruppi armati che attaccano chi sfida il provvedimento, non per effettivo sostegno all'IPOB. Infatti, mentre nel 2021 il tasso di conformità all'ordinanza era elevato, pari a circa l'83%, ora il sostegno effettivo è molto più basso, circa il 29%.⁴⁷

Un recente rapporto di SBM Intelligence, un think tank con sede a Lagos, mostra che la protesta avrebbe causato perdite economiche per oltre 4,79 miliardi di dollari, in settori chiave come i trasporti, il commercio e le microimprese che hanno subito i danni maggiori. Anche le istituzioni pubbliche come scuole e ospedali sono state colpite dalle proteste. Questi blocchi non solo hanno sconvolto i mezzi di sussistenza ma l'economia della regione ed hanno anche causato la morte di oltre 700 persone (principalmente in Imo State, seguito da Anambra) negli ultimi quattro anni.⁴⁸

Secondo uno studio di CSIS (Center for Strategic and International Studies) pubblicato a marzo 2025 sulle relazioni tra popolazione civile, esercito e istituzioni di sicurezza, sebbene alcuni cittadini non siano d'accordo con l'ordine e temano la violenza dell'IPOB, sarebbe impensabile schierarsi con l'esercito. La popolazione locale considera le forze armate come stranieri che giungono nel loro Paese. Pertanto, i membri della comunità che potrebbero pensare che

⁴² HRW, World Report 2024 – Nigeria, 11 gennaio 2024, <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/nigeria>

⁴³ HRW - Human Rights Watch: World Report 2025 - Nigeria, 16 gennaio 2025 <https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/nigeria>

⁴⁴ L'ordine è stato introdotto da IPOB nel 2021 e prevedeva che i cittadini della regione rimanessero a casa e che i luoghi pubblici rimanessero chiusi il lunedì e il sabato e in qualsiasi altro giorno deciso, nonché nei giorni in cui Nnamdi Kany sarebbe comparso in tribunale”, cfr., HRW, World Report 2024 – Nigeria, 11 gennaio 2024 <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/nigeria>.

⁴⁵ HRW, World Report 2024 – Nigeria, 11 gennaio 2024, <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/nigeria>

⁴⁶ BBC News, Biafra quest fuels Nigeria conflict: Too scared to marry and bury bodies, 9 gennaio 2023, <https://www.bbc.com/news/world-africa-64110852>

⁴⁷ DW, Nigeria: The true cost of separatist sit-at-home protests, 4 giugno 2025 , <https://www.dw.com/en/how-nigerias-sit-at-home-protests-hurt-its-economy/a-72774794>

⁴⁸ DW, Nigeria: The true cost of separatist sit-at-home protests, 4 giugno 2025 , <https://www.dw.com/en/how-nigerias-sit-at-home-protests-hurt-its-economy/a-72774794>



l'esercito sia lì per aiutarli non possono mostrarlo o dirlo ad alta voce per paura di diventare una minaccia o vittime degli agitatori.⁴⁹

Premium Times, citando fonti ufficiali, ha riferito che, nel periodo compreso tra l'11 febbraio 2024 e il 7 marzo 2024, le forze di sicurezza combinate hanno ucciso un alto numero di presunti membri del Popolo Indigeno del Biafra (IPOB) e del suo braccio armato, l'Eastern Security Network (ESN), in tutto il Sud-Est. Secondo un funzionario, le operazioni sono state condotte dalla Joint Task Force dell'operazione Udoka, composta da personale dell'Esercito nigeriano, della Marina nigeriana, dell'Aeronautica nigeriana e della Polizia nigeriana; ha partecipato anche personale del Servizio di Sicurezza dello Stato e del Corpo di Sicurezza e Difesa Civile della Nigeria. Le postazioni "sospette" dell'IPOB/ESN si trovavano nelle comunità di Orsu, Eke-Ututu e Ihiteukwa, Ihittenansa, situate nella LGA di Orsu nello Stato di Imo. Nello stesso periodo, altre sedi sono state distrutte nella LGA di Ihiala, nello Stato di Anambra⁵⁰.

Sahara Reporter ha aggiunto che l'esercito nigeriano ha annunciato la distruzione del presunto "quartier generale" dell'IPOB e dell'ESN a Mother Valley, nello Stato di Anambra⁵¹.

Secondo il BAMF, le forze di diverse agenzie di sicurezza hanno ucciso circa 30 membri del gruppo Indigenous People of Biafra (IPOB) in diverse città dello Stato di Enugu dall'8 agosto 2024. Nel settembre 2024, ignoti uomini armati hanno continuato a commettere atti di violenza negli Stati sud-orientali di Imo e Anambra. Secondo quanto riferito, spesso sono stati diretti contro edifici pubblici e forze di sicurezza. In alcuni casi, gli aggressori hanno utilizzato esplosivi e ordigni incendiari. A dicembre 2024, un professore dell'università di Akwa è stato ucciso da persone armate. I membri del gruppo Indigenous People of Biafra (IPOB), l'Eastern Security Network (ESN), sono spesso ritenuti responsabili di atti di violenza nella regione. Entrambe le organizzazioni negano regolarmente tali accuse⁵².

Infine, si riporta come "Secondo Nigeria Watch, in tutto il 2024, le proteste pro-Biafra nel sud-est della Nigeria hanno causato 379 vittime, con lo Stato di Imo che ha registrato il numero più alto di morti (174), seguito da Anambra (114), Enugu (50), Abia (34) ed Ebonyi (7). Molte delle vittime erano membri dell'IPOB e dell'ESN, uccisi in operazioni speciali delle forze di sicurezza governative. Tuttavia, tra le altre vittime figurano anche governanti tradizionali, politici,

⁴⁹ Bala, Saleh, Dizolele, Mvemba Phezo, published by CSIS: Nigeria; Building Citizen-Centric Security in the Middle of Conflict, marzo 2025 https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2025-03/250310_Bala_Nigeria_Security.pdf?VersionId=DpgBGhKWwBCbqNaEHlvJV8rWxLEIE [accessed 23 April 2025]

⁵⁰ Premium Times, Security agencies kill many suspected IPOB members, destroy group's 'supreme headquarters' – Official, 9 marzo 2024, <https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/675732-security-agencies-kill-many-suspected-ipob-members-destroy-groups-supreme-headquarters-official.html?tztc=1>

⁵¹ Sahara Reporters, Nigerian Troops Raid, Destroy Alleged IPOB, ESN Supreme Headquarters In Anambra, Kill Scores, Recover Bombs, Biafra Flags, Uniforms, 8 marzo 2024. <https://saharareporters.com/2024/03/08/nigerian-troops-raid-destroy-alleged-ipob-esn-supreme-headquarters-anambra-kill-scores>

⁵² BAMF - Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes Summary, 31 dicembre 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2120386/NGA_July-December2024_en.pdf; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees, Briefing Notes – Group 62, 30 SETTEMBRE 2024. https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/briefingnotes-kw40-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3

imprenditori e agenti di sicurezza.⁵³ Secondo una Query response del Refugee Documentation Centre of Ireland del 20 febbraio 2025, sul trattamento degli IGBO, dall'assedio militare e dal terrore messo in atto dalle forze di sicurezza nella Nigeria orientale, usando come pretesto il terrorismo IPOB/ESN/Biafra deriverebbero gravissime violazioni dei diritti come tortura, omicidi, esecuzioni segrete, sparizioni forzate, invasione e distruzione indiscriminata di abitazioni civili, criminalizzazione e stigmatizzazione di massa e di classe, operazioni selettive delle forze dell'ordine.⁵⁴ Il Servizio di Ricerca del Congresso degli Stati Uniti, nel novembre 2023, osservava che: " Il messaggio dell'IPOB ha cercato di far leva sulla percezione storica di emarginazione tra gli Igbo – il terzo gruppo etnico più numeroso della Nigeria– nonché su nuove rivendicazioni, come le controversie tra pastori musulmani e agricoltori cristiani. (Gli Igbo sono prevalentemente cristiani e gli attivisti Igbo protestano da tempo contro la loro presunta dominazione da parte del nord HausaFulani e altri gruppi etnici).”⁵⁵

In caso di rimpatrio, quindi, il richiedente si troverebbe ad **essere esposto ad atti persecutori** da parte delle autorità nigeriane. Non può negarsi, infatti, la connotazione politica (di adesione alla causa separatista dell'IPOB) delle azioni del richiedente e la loro rilevanza in caso di rimpatrio poiché atte ad esporre il ricorrente ad arresti arbitrari e processi nei termini sopra descritti dalle fonti. Tanto più che le attività svolte dal richiedente in Italia – a seguito dell'espatrio dalla Nigeria - risultano costituire l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti maturati e già nutriti nel proprio Paese di origine.

Tali circostanze rendono pertanto il timore fondato e inducono il collegio ad affermare che il ricorrente è esposto al rischio di subire discriminazione personale e diretta in caso di rientro in Nigeria.

A fronte di quanto sopra argomentato alla luce delle fonti COI disponibili e aggiornate alla decisione, si esclude inoltre l'ipotesi che il richiedente possa ottenere protezione da parte delle autorità del Paese di origine, essendo queste ultime qualificate come agente di persecuzione.

In conclusione, pertanto, le suesposte circostanze integrano i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

§ Le spese di lite

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, dunque, l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede inoltre, con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea così provvede:

⁵³ Nigeria Watch, Fourteen report 2024, <https://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports/NGA-Watch-Report24.pdf>

⁵⁴ DC - Refugee Documentation Centre, Legal Aid Board: COI Query Response - Nigeria - Information on treatment of Igbo people in Nigeria seeking independence for Biafra, 20 February 2025

https://coi.euaa.europa.eu/administration/ireland/PLib/2025_02_Nigeria_Igbos.pdf [accessed 14 July 2025]

⁵⁵ US Congressional Research Service, Nigeria: Overview and U.S. Policy, 9 novembre 2023, p. 16, <https://www.congress.gov/crs-product/R47052>.

-in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a [REDACTED]
[REDACTED] lo *status* di rifugiato ex artt.7 e
ss. D.L.gs. n. 251/2007;
-nulla sulle spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025.

Il giudice rel.
Dott.ssa Elena Masetti Zannini

Il Presidente
Dott.ssa Manuela Comodi

